F.N.A.A.R.C.



Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

Prot. 41/2013

Milano, 12-03-2013

ai Signori Presidenti Delle Associazioni Aderenti

ai Signori Consiglieri della F.N.A.A.R.C.

Loro Sedi

Circolare n. 26/2013

AREA: Circolari, Fiscale

<u>Ritardato Pagamento delle Somme Iscritte a Ruolo - Interessi di Mora - Fissazione della Misura</u>

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 2013/27678, datato 4 marzo 2013, recante: "Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Si ricorda che l'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale.

Il provvedimento in esame fissa, con effetto dal 1°maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Cordiali Saluti.

Il Presidente (Adalberto Corsi)